



COMUNE DI FOLLONICA
PROVINCIA DI GROSSETO

PARERE ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA. ART. 239 DEL TUEL, PRIMO COMMA, LETTERA B) NUMERO 7.

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Galletti

Dott. Franco Dell'Innocenti

Dott. Lorenzo Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

Comune di Follonica

Verbale n. 1 del 18/01/2021

Oggetto: parere sull'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria. art. 239 del tuel, primo comma, lettera b) numero 7.

* * *

L'organo di revisione del Comune di Follonica,

- visto l'art. 1 comma 816 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- visti, inoltre, i commi da 817 a 836, art.1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- considerato che l'art. 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- atteso che all'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 è contenuta la disciplina del canone sopra citato;
- considerato altresì che l'art. 1, comma 821 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;
- visto che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che: “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- preso atto che l’Ente intende istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati dal momento che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

- visto l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

- considerato che l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

- preso atto che l’Ente ha ritenuto necessario introdurre una disciplina transitoria per la determinazione dell’importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate sopresse, salvo successivo congruaggio;

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto;

tutto quanto sopra considerato l’organo di revisione esprime, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, primo comma, lettera b) numero 7, il proprio **parere favorevole** all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019 allegato al presente parere per formarne parte integrate e sostanziale.

Con i migliori saluti.

Follonica, 18/01/2021

F.to Dott. Andrea Galletti

F.to Dott. Franco dell’Innocenti

F.to Dott. Lorenzo Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Follonica , ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Follonica, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28febbraio 2011 e s.m.i, a cui si fa espresso rinvio;

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 02 aprile 2009, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019 n. 160 e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019 n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ad eccezione delle scadenze di pagamento che sarà prevista entro il 30 aprile 2021 tenuto anche conto di quanto stabilito con l'art.9-ter del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020 convertito dalla L. n.179 del 18 dicembre 2020. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento Comunale delle Entrate.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.